



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

CODICE ETICO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

SENATO ACCADEMICO

Delibera n. 14 del 17/07/2014

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Delibera n. 6 del 10/07/2014

DECRETO RETTORALE

**Emanato con D. R. n. 2741 del 18/07/2014 –
Prot. n. 51418 del 18/07/2014**

ALBO UFFICIALE DI ATENEO

**Publicato mediante affissione all'Albo
Ufficiale di Ateneo (ALBO ON-LINE) al
n. 1273 del 18/07/2014 – Prot. n. 51447**

ENTRATA IN VIGORE

In vigore dal 19/07/2014

NOTE

**(Abroga il precedente Codice etico
dell'Università degli Studi di Palermo,
approvato con D.R. 4282 del 20 dicembre 2010
e modificato con D. R. 400 del 6 febbraio 2012
e con D.R. 4439 del 15 novembre 2012).**

STRUTTURA UNIPA DI RIFERIMENTO

AREA DI INTERESSE

[Regolamenti di interesse generale](#)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DECRETO N. 2741/2014
Del 18/07/2014

IL RETTORE

Vista la Legge n. 240/2010;
Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Palermo;
Visto il D.R. n° 400 del 6 febbraio 2012 di emanazione del Codice etico vigente successivamente modificato con D.R. n° 4439 del 15 novembre 2012;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 luglio 2014 n° 6;
Vista la delibera del Senato Accademico del 17 luglio 2014 n° 14

DECRETA

È EMANATO IL SEGUENTE

CODICE ETICO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Art. 1. Finalità

1. L'Università di Palermo assolve alla funzione formativa e sociale connessa alla propria attività di ricerca e di insegnamento improntando le condotte dell'istituzione e dei singoli a regole e principi più rigorosi delle previsioni della normativa, anche in attuazione dei principi costituzionali, con particolare riguardo ai principi di solidarietà, di uguaglianza, di promozione della cultura e della ricerca scientifica e tecnica, di libertà dell'arte, della scienza e dell'insegnamento e di accesso dei capaci e dei meritevoli ai gradi più alti degli studi.
2. L'Università salvaguarda e promuove i diritti fondamentali sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo nonché i principi e i diritti fondamentali contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, con particolare riguardo alla libertà della ricerca scientifica e al diritto di ogni individuo all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua. L'Università si ispira anche ai principi enunciati in tutte le Carte dei diritti adottate in sede internazionale, europea e nazionale.
3. L'Università partecipa dei valori etici condivisi dalla comunità scientifica internazionale.
4. L'Università riafferma il proprio carattere laico, pluralistico e indipendente da ogni orientamento ideologico, religioso, politico ed economico.
5. A tali fini l'Università adotta il seguente Codice etico, redatto in attuazione della vigente normativa. Il Codice individua i valori fondamentali della comunità universitaria in vista del miglior perseguimento dei propri fini istituzionali e della realizzazione e salvaguardia dei diritti della persona. L'Università impronta a tali principi l'attività didattica, l'attività di ricerca e le pratiche amministrative e fa dipendere la propria immagine e il proprio prestigio anche dal loro rispetto.
6. Le disposizioni contenute nel presente Codice sono redatte in conformità ai principi enunciati dal vigente Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Le norme contenute in



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

quest'ultimo costituiscono comunque principi di comportamento per i professori e ricercatori universitari in quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

Articolo 2. Ambito di applicazione

1. Il presente Codice si applica alle diverse componenti dell'Università degli Studi di Palermo (di seguito comunità accademica) così definite:
 - membri degli organi di governo e degli organismi collegiali dell'Ateneo;
 - docenti, ricercatori, studenti, personale dirigente e tecnico-amministrativo-bibliotecario e coloro che contribuiscono, anche temporaneamente, con forme contrattuali di varia natura o volontariamente, alla realizzazione delle attività in ambito didattico, scientifico ed amministrativo;
 - altri soggetti che in forza di un rapporto organico e/o contrattuale agiscono in nome e/o per conto dell'Università.
2. Il Codice etico definisce i principi intorno ai quali la comunità accademica si riconosce, le regole di comportamento e i parametri di onestà, di correttezza, di trasparenza, di imparzialità, di equità, di rispetto della dignità umana, di riconoscimento e valorizzazione del merito che i membri dell'Università condividono ed osservano quando, individualmente o come componenti di organi collegiali, assumono decisioni che possono avere un impatto sull'istituzione e nei confronti dei membri dell'Università e dei diversi interlocutori.
3. I membri della comunità accademica sono vincolati al Codice etico le cui disposizioni concorrono a delineare i compiti e le responsabilità assunte sia individualmente sia nell'ambito degli organi collegiali. Al fine di promuovere la conoscenza e l'operatività del Codice, ciascun membro dell'Università è chiamato a segnalare agli organi gerarchicamente competenti comportamenti che potrebbero costituire violazione.

Art. 3. Principi

1. L'Università di Palermo enuncia come principi della propria attività istituzionale e della condotta individuale e collegiale della comunità accademica:
 - (a) la dignità e il rispetto della persona;
 - (b) le pari opportunità;
 - (c) il rifiuto di ogni discriminazione e la valorizzazione del merito e delle diversità individuali e culturali;
 - (d) la tutela della libertà e dei diritti fondamentali;
 - (e) il senso di responsabilità e il riconoscimento della valenza nei confronti della società dell'adempimento dei propri doveri professionali;
 - (f) l'onestà, l'integrità, la professionalità, la legalità, la correttezza e la trasparenza;
 - (g) la conoscenza, l'eccellenza, l'incentivazione degli studi e delle ricerche scientifiche;
 - (h) l'equità, l'imparzialità e la leale collaborazione;
 - (i) la solidarietà, il valore della gratuità e il senso di appartenenza alla comunità universitaria.

Art. 4. Regole di condotta

1. I componenti della comunità accademica ispirano la propria attività e la dirittura del proprio contegno ai principi sanciti dall'articolo precedente e ad essi danno concreta attuazione nelle realizzazioni quotidiane, impegnandosi, peraltro, a contrastare qualunque forma di loro violazione o di abuso.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

2. I componenti della comunità accademica sono tenuti, in particolare, ad astenersi:
 - (a) da ogni comportamento lesivo dell'immagine dell'Università nonché dell'onore e della reputazione di colleghi, collaboratori, studenti e di chiunque altro entri in contatto con le strutture universitarie. A tal fine, va prestata particolare attenzione all'utilizzo di vocaboli e locuzioni che potrebbero risultare, esplicitamente o implicitamente, offensivi;
 - (b) da ogni comportamento che possa configurare, a causa dell'autorità legata alla posizione ricoperta, un'indebita o inopportuna interferenza nell'esercizio di funzioni e di prerogative che ricadono nella sfera di attribuzioni di altri componenti della comunità accademica;
 - (c) da ogni comportamento che possa comunque configurarsi come una forma di violenza morale, di molestia sessuale, di pressione psicologica o di persecuzione nei confronti di altri componenti della comunità accademica. Considerato il ruolo educativo dell'Università, assumono particolare gravità gli abusi o i fastidi sessuali da parte di docenti nei confronti di studenti.
3. I componenti della comunità accademica si impegnano a perseguire l'uguaglianza sostanziale all'interno della stessa. Chiunque entri a far parte della comunità accademica deve essere accolto in modo adeguato e inclusivo, garantendo un accesso rapido ed efficiente ai servizi universitari e a tutti gli strumenti necessari a svolgere al meglio i compiti affidati.
4. È vietata qualunque forma di discriminazione, tanto diretta quanto indiretta, di individui o gruppi di individui basata sull'età, sul sesso, sull'etnia, sulla religione, sulla disabilità, sull'orientamento sessuale, sullo stato civile, sullo stato di gravidanza o su qualunque altra caratteristica.
5. Coloro che hanno la competenza e l'autorità devono prevedere forme organizzative che permettano l'effettiva eliminazione degli ostacoli al pieno svolgimento delle attività di studio, di lavoro e di ricerca, adottando strumenti e metodi che valorizzino appieno le conoscenze e le capacità delle persone che si trovano in situazioni di particolare disagio fisico e/o psichico.
6. I componenti dell'Università di Palermo si adoperano per salvaguardare e per promuovere le libertà individuali, con particolare riguardo alla libertà di manifestazione del pensiero, come strumento essenziale per raggiungere le finalità dell'Ateneo. L'Università afferma l'inscindibilità del binomio di libertà e responsabilità e, a tal fine, si impegna alla creazione di un ambiente che favorisca l'esercizio della libertà e dell'autonomia individuale.

I componenti la comunità accademica si impegnano a esercitare la loro libertà con onestà e con correttezza, assumendosi la responsabilità degli atti compiuti e ricorrendo anche a sistemi di autoregolamentazione volti ad illustrare alla comunità scientifica e alla società la metodologia, i risultati, l'integrità e l'impatto etico delle ricerche.

Ogni atto o comportamento lesivo delle libertà individuali è severamente condannato come contrario allo spirito universitario.

Coloro che hanno la competenza e l'autorità devono prevedere forme e condizioni organizzative che permettano a tutti i membri ed interlocutori di esercitare concretamente la loro libertà. Tutti i membri della comunità accademica devono adoperarsi per eliminare gli ostacoli che, in qualunque modo, possano limitare o condizionare l'autonomia universitaria.
7. Ogni collaborazione dell'Università o di ogni suo componente con enti, istituzioni, soggetti pubblici o privati deve essere svolta nel pieno rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza dell'Istituzione universitaria, respingendo qualunque eventuale pressione esercitata da influenze politiche o di interessi particolari.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

8. I componenti della comunità accademica sono obbligati ad adottare una condotta collaborativa e rispettosa nei confronti delle decisioni degli organi di governo dell'Ateneo e degli altri organi collegiali e individuali, comprese quelle di carattere organizzativo, adottate nel perseguimento dell'efficacia, dell'efficienza, dell'equità, dell'imparzialità e della trasparenza dell'amministrazione universitaria.
9. In conformità alla normativa vigente, i componenti della comunità accademica sono obbligati al rispetto delle disposizioni in materia di proprietà intellettuale ed esecrano il plagio e ogni altra forma di appropriazione indebita.
10. L'autore di un'opera dell'ingegno appartenente all'Università è tenuto a non servirsene per fini privati e a mantenere la riservatezza sui risultati raggiunti sino al momento della divulgazione ufficiale.

Art. 5. Regole di condotta specifiche per l'attività didattica e di ricerca

1. I principi del Codice etico, applicati all'attività didattica, si traducono in primo luogo nella libertà di insegnamento e nella terzietà ed equità delle valutazioni, nel rispetto degli obiettivi determinati in seno ai competenti organi collegiali.
2. È dovere primario dei docenti farsi carico personalmente dell'attività didattica e di valutazione.
3. Gli esami di profitto devono essere svolti pubblicamente e l'esaminatore deve avere cura che lo studente sia posto nelle migliori condizioni psicologiche e che ne sia rispettata la personalità e la dignità.
4. Non possono fare parte congiuntamente di uno stesso insegnamento articolato in moduli né delle commissioni di esame di qualsiasi tipo e delle procedure concorsuali e di selezione due o più soggetti legati tra loro da rapporto di coniugio, di stabile convivenza ovvero da vincolo di parentela o di affinità entro il quarto grado.
5. L'Università associa al diritto di docenti, ricercatori, studiosi e studenti di accedere a ciascuna delle biblioteche di Ateneo, di Struttura o di Dipartimento l'obbligo di conformarsi ai regolamenti di tali strutture.
6. La ricerca, al pari della didattica, costituisce un'attività fondamentale che concorre a definire il livello qualitativo dell'Università. L'attività di ricerca e di aggiornamento è, pertanto, dovere di tutti i docenti, indipendentemente dall'età e dalla posizione accademica e va associata a un'attività didattica ricca e al passo con l'evoluzione dei saperi.
7. L'attività di ricerca è libera e deve essere finalizzata all'ampliamento e all'approfondimento del sapere per la promozione del progresso civile e culturale.
8. Ogni ricercatore è responsabile dei risultati di autonomia e originalità relativi alla propria ricerca.

Art. 6. Obblighi di astensione e conflitto di interesse

1. I componenti della comunità accademica devono astenersi dall'utilizzare il proprio ruolo, la propria autorevolezza e la propria capacità di persuasione per favorire il coniuge, lo stabile



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

convivente, i parenti, gli affini e i conoscenti nell'ambito dei processi decisionali, inclusi gli esami e le procedure concorsuali e di selezione, al fine di ottenere benefici in maniera indebita, quali posizioni lavorative, chiamate da ricercatore o da professore, incarichi, assegni di ricerca, borse di studio o di dottorato, contratti o qualunque altro vantaggio.

2. I componenti della comunità accademica devono inoltre:
 - (a) astenersi dal partecipare a decisioni o dal sottoscrivere atti amministrativi che possano coinvolgere gli interessi propri, del coniuge, dello stabile convivente, o persona che abbia un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado con l'interessato;
 - (b) astenersi dal partecipare a decisioni che possano coinvolgere gli interessi di individui od organizzazioni con cui l'interessato o gli altri soggetti di cui alla lettera precedente abbiano una causa pendente o ragioni di grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui l'interessato sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni, anche non riconosciute, comitati, fondazioni, società di cui l'interessato sia titolare, amministratore, gerente o dirigente;
 - (c) portare a conoscenza alle autorità accademiche la presenza nella struttura di appartenenza del coniuge, dello stabile convivente, di parenti o affini fino al quarto grado, nonché la sussistenza di rapporti con istituzioni, con enti o con imprese esterne all'Università.
3. Il coordinatore di un progetto di ricerca, cui spetta la sottoscrizione anche se solo come cofirmatario di atti autorizzativi di spesa, si asterrà dall'autorizzare un impegno di spesa nei confronti di un soggetto a lui legato dai vincoli di cui al comma 3 sub a).
4. Nel caso di candidatura alle cariche elettive o di individuazione per la nomina a cariche che comportino l'assunzione di responsabilità gestionali, i componenti della comunità accademica dovranno rendere pubblica la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni segrete.
5. Il componente della comunità accademica che in una determinata operazione o circostanza abbia interessi in conflitto con quelli dell'Ateneo deve darne immediata notizia all'organo o alla persona responsabili o gerarchicamente sovraordinati e deve astenersi da eventuali deliberazioni o decisioni in merito. Tale prescrizione si applica in particolare nei casi in cui si favorisca l'interesse di enti, di persone fisiche o giuridiche con cui il componente dell'Università intrattenga un rapporto di impiego o commerciale o quello di enti o di persone giuridiche di cui il componente dell'Università abbia il controllo o posseda una quota significativa di partecipazione finanziaria. Si applica altresì nei casi di consulenza, arbitrato, patrocinio o redazione di pareri in contrasto con i fini e le attività istituzionali dell'Università, nonché per attività, anche professionali, in favore di terzi controinteressati.
6. I componenti della comunità accademica che svolgono libera attività professionale non devono servirsi di risorse umane, economiche o strumentali direttamente riconducibili all'Università.

Art. 7 Incompatibilità

1. Ai procedimenti per la chiamata di professori di ruolo di I e di II fascia di cui all'art.18 della L.240/2010 non possono partecipare i candidati che abbiano un rapporto di coniugio, parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

2. I criteri di cui al comma precedente si applicano anche al conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca di cui all'art. 22 della L.240/2010 e alla stipula dei contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 della stessa legge nonché alla stipula di contratti a qualsiasi titolo erogati dall'Ateneo.
3. La mobilità dei docenti successiva alla procedura di chiamata di cui al comma 1) è regolata da specifiche disposizioni di Ateneo redatte in conformità al presente Codice.
4. In ogni caso, il docente già incardinato o in servizio in un Dipartimento non vi può permanere qualora il soggetto a lui legato da un vincolo soggetto a incompatibilità assuma la carica di Direttore di Dipartimento.

Art. 8. Sanzioni

1. Le violazioni del *Codice etico* comportano le sanzioni previste nei commi 3 e 4 del presente articolo.
2. Le sanzioni vengono irrogate dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, nel rispetto dei principi del contraddittorio e di gradualità, salvo che esse non integrino gli estremi degli illeciti disciplinari di competenza del Collegio di disciplina di cui al vigente Statuto.
3. Le sanzioni a carico dei componenti della comunità accademica sono:
 - (a) il rimprovero scritto con l'eventuale pubblicazione sul sito web dell'Ateneo;
 - (b) l'esclusione dall'assegnazione dei fondi di ricerca e dei contributi di Ateneo, con esclusivo riguardo ai docenti e ai collaboratori della ricerca;
 - (c) la sospensione dagli organi collegiali per un periodo di tempo proporzionato alla gravità dell'infrazione ed alla eventuale recidiva;
 - (d) la decadenza dagli organi collegiali elettivi e la decadenza dalle funzioni di governo delle diverse strutture di Ateneo.
4. Le sanzioni a carico degli studenti sono:
 - (a) il rimprovero scritto con l'eventuale pubblicazione sul sito web dell'Ateneo;
 - (b) la sospensione dagli organi collegiali fino ad un massimo di tre mesi della carriera nel caso di infrazioni di maggiore gravità o di recidiva;
 - (c) la sospensione dagli organi collegiali;
 - (d) la decadenza dagli organi collegiali.

Art. 9 Norme finali: abrogazione ed entrata in vigore

1. Il presente testo abroga il precedente Codice etico dell'Università degli Studi di Palermo, approvato con D.R. 4282 del 20 dicembre 2010 e modificato con D.R. 400 del 6 febbraio 2012 e con D.R. 4439 del 15 novembre 2012.
2. Il Senato Accademico è incaricato dell'applicazione e dell'eventuale aggiornamento del Codice Etico, per il tramite della propria Commissione di Garanzia.

IL RETTORE
Prof. Roberto LAGALLA